

**IL PRESIDENTE****IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 1201 del 15 novembre 2022

**Bando per la rivitalizzazione dei comuni colpiti dal sisma del 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022: concessione del contributo relativo alla domanda prot. n. CR/2022/5555 del 26/05/2022 presentata dall'impresa SANTINI STEFANO, indicata al numero 97 della graduatoria di cui all'Allegato 2 al Decreto n. 875/2022, così come sostituito dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022.**

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato in particolare l'articolo 1 del suddetto Decreto-Legge che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, provvede, per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che assume, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. n. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1 della citata legge;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, e in particolare il comma 43 dell'articolo 2-bis, con il quale:

– è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- è stato disposto che a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sarebbe stato così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda;

- è stato disposto che i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari Delegati, avrebbero potuto procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale;

Richiamata la propria Ordinanza 17 marzo 2021, n. 8, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale:

- è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2-bis, comma 43 del D.L. n. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e della relativa normativa emergenziale;

- sono stati indicati i seguenti Comuni facenti parte del suddetto perimetro: Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Terre del Reno;

Visto il comma 459 dell'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

Visti, inoltre, i seguenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Legge di stabilità";

Vista, infine, la propria Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022, con la quale - alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2022 e del difficile contesto economico generato in particolare dalla pandemia da Covid 19 - questo Commissario:

– ha approvato un nuovo “Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, che si è posto in continuità con i bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss.mm.ii., n. 28/2019 e n. 23/2020 e si inquadra nelle proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 185/2019;

– ha programmato e destinato, per il finanziamento dei progetti di investimento che fossero risultati ammissibili a valere sul sopra citato bando, un ammontare di risorse finanziarie pari a euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato il **Decreto n. 875 del 1° agosto 2022, così come modificato con il Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022**, con il quale si è provveduto:

– ad approvare l’Allegato 1, contenente l’elenco delle domande presentate (117 domande) a valere sul suddetto bando di cui all’Ordinanza n. 7/2022;

– ad approvare l’Allegato 2, ora sostituito dall’Allegato 1 al citato Decreto n. 1017/2022, contenente la graduatoria delle domande ammissibili (106 domande);

– a concedere i contributi relativi alle domande inserite ai numeri da 1 a 17 e da 19 a 89 della graduatoria di cui al sopra indicato Allegato 2, ora sostituito dall’Allegato 1 al citato Decreto n. 1017/2022, per una somma complessiva pari a euro 4.908.605,49;

**Dato atto che il più volte citato Decreto n. 875/2022, così come modificato con il Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022**, ha altresì disposto di rimandare a successivi provvedimenti amministrativi di questo Commissario l’eventuale fissazione di una nuova dotazione finanziaria da destinare all’agevolazione delle domande inserite nella graduatoria di cui all’Allegato 2 dello stesso provvedimento, ora sostituito dall’Allegato 1 al citato Decreto n. 1017/2022, indicate come ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse - che si fosse resa disponibile a seguito dell’accertamento di economie di spesa a valere sulle risorse di cui all’art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii e le relative concessioni dei contributi;

Vista la propria **Ordinanza n. 17 del 28 settembre 2022** con la quale, a seguito di una ricognizione in merito alla effettiva utilizzazione delle risorse di cui all’art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai bandi approvati con la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e ss.mm. e ii. (Bando ordinario) e con le proprie Ordinanze n. 28/2019 (1° bando straordinario) e n. 23/2020 (2° bando straordinario):

– si è preso atto che le somme disponibili a valere sul sopra citato art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., tenuto conto delle somme già programmate con l’Ordinanza n. 7/2022, ammontano a complessivi euro 4.483.181,08;

– si è stabilito di procedere, alla luce della disponibilità verificata sulle risorse di cui all’art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. allo scorrimento della graduatoria all’Allegato 2 al Decreto n.

875/2022, così come sostituita dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017/2022, e al conseguente finanziamento delle domande indicate ai numeri da 90 a 106 del medesimo allegato;

– è stata programmata a tale fine, a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., una somma complessiva pari a 868.806,32 che, sommata all'importo di euro 40.442,09 che residua sulle somme programmate con l'Ordinanza n. 7/2022, risulta idonea a finanziare le domande oggetto dello scorrimento della graduatoria all'Allegato 2 al Decreto n. 875/2022, così come sostituita dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017/2022;

– è stato demandato ad un successivo decreto di questo Commissario la concessione dei contributi relativi alle domande indicate ai numeri da 90 a 106 del sopra indicato Allegato 2 al Decreto n. 875/2022, così come sostituito dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022;

Richiamato altresì il **Decreto n. 1061 del 30 settembre 2022** con il quale si è provveduto:

– allo **scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2 al Decreto n. 875/2022, così come sostituito dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022;**

– **alla concessione dei contributi alle domande indicate ai numeri da 90 a 96 e da 98 a 106 della medesima graduatoria;**

– a rimandare ad un proprio successivo provvedimento, a seguito agli esiti positivi dei controlli relativi alla regolarità contributiva, la concessione del contributo relativo alla domanda **prot. n. CR/2022/5555 del 26/05/2022** presentata dall'impresa **SANTINI STEFANO**, con sede legale nel comune di San Possidonio (MO), in via Fratelli Cervi n. 5/A, P.IVA 03619650363, e inserita al numero 97 della graduatoria di cui al sopra richiamato Allegato 2 al decreto n. 875/2022, così come sostituita dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022, per una somma complessiva pari a euro 40.000,00;

Visti:

– il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”;

– il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”;

Dato atto che è stato acquisito agli atti un esito negativo della situazione di regolarità contributiva dell'impresa **SANTINI STEFANO** nei confronti di INPS e INAIL e che, pertanto, si è proceduto, in data 25/10/2022, con comunicazione prot. n. CR/2022/10372 a notificare, tramite il portale Sfinge2020, il preavviso di decadenza della domanda per durc irregolare, con la seguente motivazione: *Poiché, come disposto dal sopra richiamato p.to 4, paragrafo 7 del bando, la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria per la concessione dei contributi e “ ... Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione del contributo e la domanda di contributo sarà considerata decaduta...”*, si chiede, al fine di poter

*adottare il relativo provvedimento, di procedere, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, alla regolarizzazione dei pagamenti dovuti agli istituti previdenziali;*

Preso atto che con comunicazione PEC, prot. n. CR 31/10/2022.0010513.E, l'impresa **SANTINI STEFANO** ha presentato, entro il termine di 10 giorni sopra richiamato, le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto con le quali ha evidenziato di avere regolarizzato la sua situazione di regolarità contributiva e assicurativa;

Verificato, il possesso della situazione di regolarità contributiva in capo all'impresa **SANTINI STEFANO** nei confronti di INPS e INAIL, quale condizione necessaria per la concessione del contributo, come disposto dal comma 4 del paragrafo 7 del già richiamato bando;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con il presente provvedimento alla concessione del contributo relativo alla domanda n. 97 dell'Allegato 2 al decreto n. 875/2022, così come sostituito dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017/2022, presentata dall'impresa **SANTINI STEFANO** per un importo complessivo pari a **40.000,00 euro**;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Dato atto, altresì, che al progetto intestato all'impresa **SANTINI STEFANO** è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il seguente codice unico di progetto (CUP): E62I22000090008;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Preso atto che il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filieri produttive, con riferimento alla domanda prot. n. **CR/2022/5555 del 26/05/2022** presentata dall'impresa **SANTINI STEFANO**:

- ha effettuato – tramite il "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)" istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGI) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015 - le opportune verifiche finalizzate al controllo del non superamento del plafond concedibile di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e della non cumulabilità dei contributi;

- ha provveduto alla registrazione dell'aiuto concesso all'impresa **SANTINI STEFANO**, nel citato "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", al quale è stato attribuito il Codice Concessione RNA – COR 9403235;

Visti:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";

– la Legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche, in particolare l’art.3;

– la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche;

Visto inoltre il D. Lgs. n. 159/2011, così come integrato e modificato dai DD.Lgs. nn. 218/2012 e 153/2014, avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

Richiamato, in particolare, l’articolo 83, comma 3 del già menzionato decreto legislativo, secondo il quale la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Verificata la copertura finanziaria del contributo concesso con il presente provvedimento;

#### **DECRETA**

1. di procedere, alla concessione del contributo relativo alla domanda prot. n. **CR/2022/5555 del 26/05/2022** indicata al n. 97 dell’Allegato 2 al decreto n. 875/2022, così come sostituito dall’Allegato 1 al Decreto n. 1017/2022, presentata dall’impresa **SANTINI STEFANO** per un importo complessivo pari a **40.000,00 euro**;

2. di dare atto che il contributo concesso con il presente provvedimento è stato determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione;

3. di dare atto che la spesa pari a complessivi **40.000,00 euro** (programmate con l’Ordinanza n. 17 del 28 settembre 2022), risulta finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii. che presentano la necessaria disponibilità;

4. di prendere atto che il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive, con riferimento alle domande in merito alle quali si provvede a concedere il contributo:

– ha effettuato per l’impresa **SANTINI STEFANO**, tramite il “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)” istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAl) dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18/08/2015, le opportune verifiche finalizzate al controllo del non superamento del plafond concedibile di cui al Reg. UE n. 1407/2013 e della non cumulabilità dei contributi;

– ha provveduto alla registrazione dell'aiuto concesso all'impresa **SANTINI STEFANO**, nel citato "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", al quale è stato attribuito il Codice Concessione RNA – COR 9403235;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D. Lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini

Originale firmato digitalmente